



27 FEB 2014



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei
Trasporti*

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 di attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTA la direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE;

VISTO in particolare il Capo II del decreto legislativo concernente l'istituzione e l'ordinamento, le attività ed i compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (nel seguito: Agenzia);

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 di attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 di attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

VISTO il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 di attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010 di recepimento della direttiva 2009/149/CE recante modifica all'allegato 1 della direttiva 2004/49/CE concernente gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

VISTO il decreto ministeriale 22 luglio 2011 di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

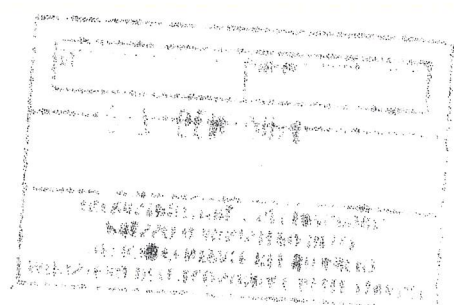
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CORTE DEI CONTI



0003506-04/02/2014-SCCLA-Y30PREV-A

REG TO ACCORDI DEI CONTI
28 FEB 2014
Add.
UFFICIO CONTRASTI MINISTERO
DELL'ENERGIA, DELL'ACQUA,
TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO
Reg. N. 1023
IL CONSIGLIERE



VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 36 concernenti, rispettivamente, lo statuto, l'organizzazione e la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia;

VISTO in particolare l'articolo 9, commi 2 e 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2009;

VISTA la Convenzione tra il Ministero e l'Agenzia del 16.11.2012, registrata dalla Corte dei Conti il 24.12.2012 e stipulata in attuazione dell'articolo 9, comma 5 dello statuto dell'Agenzia, che regola i rapporti tra le due Amministrazioni, ed, in particolare, l'articolo 3, comma 2, relativo all'emanazione dell'atto di indirizzo annuale con l'individuazione di priorità e specifici obiettivi da realizzarsi da parte dell'Agenzia;

RILEVATO che l'Agenzia, a decorrere dal 16 giugno 2008, ha assunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del citato decreto legislativo n.162/2007, le prime attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

RILEVATO che l'Agenzia, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ha assunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del predetto decreto legislativo n.162/2007 le restanti attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria e ha quindi completato l'assunzione delle competenze istituzionali in materia di sicurezza del sistema ferroviario nazionale di cui all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

VISTA la direttiva dell'Agenzia n. 1/dir/2010 del 22 febbraio 2010;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 224 recante la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia, che ha completato l'impianto regolamentare della stessa Agenzia previsto dall'art. 4, comma 6 del predetto decreto legislativo n.162/2007;

CONSIDERATO che in data 27 settembre 2012 l'Agenzia ha attuato e completato, secondo quanto stabilito agli articoli 17 e 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 224/2011, l'iter di primo reclutamento del personale, inquadrando nei propri ruoli 92 unità di personale;

VISTO il decreto dell'Agenzia n.4/2012 del 9 agosto 2012 inerente il riordino del quadro normativo in materia di sicurezza ferroviaria in vigore dal 1 gennaio 2013;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del citato decreto legislativo n.162/2007, l'Agenzia è sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che a tal fine si avvale della Direzione generale per il trasporto ferroviario del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, ed i sistemi informativi e statistici, come individuata nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 211/2008;

CONSIDERATA l'esigenza di proseguire nell'implementare la strutturazione delle attività di gestione e di organizzazione avviate con l'entrata in vigore dei regolamenti precedentemente citati;

CONSIDERATA l'opportunità di assicurare che il passaggio verso più elevati standard di sicurezza avvenga senza soluzioni di continuità con il livello di servizio ferroviario offerto all'utenza;

VISTE le precedenti direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e contenenti indirizzi per l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

VISTO l'atto di indirizzo n. 305 dell'08 agosto 2013 che, tra l'altro, individua la sicurezza della modalità di trasporto ferroviaria tra le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2014;

RILEVATA pertanto la necessità di emanare, anche per l'anno 2014, un'apposita direttiva per specificare gli obiettivi dell'Agenzia e le attività da intraprendere in coerenza, tra l'altro, con quanto riportato nella convenzione sopra citata e nel regolamento inerente lo statuto dell'Agenzia;

EMANA

la seguente direttiva

**INVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' E DEGLI OBIETTIVI DELL'AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE PER L'ANNO 2014**

**1. CONSOLIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE, AMMODERNAMENTO E
POTENZIAMENTO DELL'AGENZIA**

A seguito dell'avvio del funzionamento autonomo avvenuto in esito all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del d.P.R. n. 224/2012, l'Agenzia:

1. prosegue nel miglioramento della propria organizzazione e nella valorizzazione delle risorse umane, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, la formazione del personale e le attività di potenziamento del proprio organico;
2. prosegue le attività tese all'ottimizzazione dell'efficienza e della trasparenza in ottemperanza a quanto previsto, in merito, dai decreti legislativi n.150/2009 e n. 33/2013.

2. AUTORIZZAZIONE DI SICUREZZA PER IL GESTORE DELLA RETE

1. In esito al rilascio del provvedimento di autorizzazione di sicurezza provvisoria al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, l'Agenzia verifica la corretta osservanza degli adempimenti richiesti per il completo adeguamento alle direttive ed ai regolamenti comunitari vigenti in materia.

3. CERTIFICATI DI SICUREZZA PER LE IMPRESE FERROVIARIE

In applicazione del Regolamento (CE) n. 653/2007, l'Agenzia:

1. relaziona a questo Ministero, entro il 30 Giugno 2014, circa lo stato di applicazione dello stesso Regolamento, ovvero circa la sostituzione dei certificati emessi in conformità alla Direttiva 2001/14/CE con i certificati conformi alla Direttiva 2004/49/CE e al Regolamento sopra richiamato;
2. vigila sulla corretta applicazione dei sistemi di gestione della sicurezza mediante controlli a campione presso le imprese ferroviarie ed il gestore dell'infrastruttura. La vigilanza in argomento è svolta, in particolare, nei riguardi delle Imprese ferroviarie che effettuano trasporti di merci pericolose per ferrovia.

4. ATTIVITA' DI ISPETTORATO E CONTROLLI

In considerazione della facoltà di condurre ispezioni, prevista dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n.162/2007, nel quadro dei compiti di cui all'articolo 6. comma 2, lettera e) del medesimo decreto legislativo, l'Agenzia:

1. prosegue nell'effettuare controlli a campione in forma di audit, sopralluoghi ed ispezioni, al fine di monitorare la sicurezza dell'esercizio ferroviario tenendo conto, ove possibile, in fase di programmazione dei controlli stessi, dei dati forniti dalle organizzazioni degli operatori ferroviari e delle segnalazioni provenienti da altri soggetti istituzionali, quali gli organi di polizia ferroviaria;
2. effettua un'analisi degli incidenti ferroviari, individuando le relative problematiche, imponendo agli operatori l'adozione di misure immediate atte ad evitare il ripetersi di eventi analoghi e assicurando, altresì, alle istituzioni titolari delle indagini (organismo investigativo, autorità giudiziaria, organi di polizia) ogni supporto tecnico richiesto;
3. esamina le raccomandazioni formulate dalla Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e, ove ritenuto opportuno, anche tenendo conto dei provvedimenti già presi, fa sì che esse siano attuate e tradotte in misure concrete da parte degli operatori ferroviari;
4. in caso di incidenti o inconvenienti che presentano elementi che possano riguardare anche la sicurezza di altre reti ferroviarie comunitarie, provvede ad effettuare le occorrenti segnalazioni alle competenti autorità nazionali di sicurezza, nonché a veicolare, sul territorio nazionale, analoghe segnalazioni che pervengano da altre autorità nazionali di sicurezza;
5. accerta il completamento, da parte di RFI, della pianificazione degli adeguamenti previsti in esito all'emanazione della direttiva n. 1/dir/2010 del 22 febbraio 2010 e ne monitora la loro realizzazione, evidenziando che, anche durante l'esercizio nel regime transitorio (periodo che intercorre tra l'elaborazione del piano e la sua realizzazione), RFI stessa è soggetta al principio di responsabilità;
6. migliora la qualità degli interventi ispettivi favorendo lo sviluppo delle competenze e l'uniformità dei comportamenti del personale impiegato, anche attraverso una specifica attività di formazione.

5. MERCI PERICOLOSE

1. L'Agenzia vigila sulla puntuale applicazione, da parte delle imprese ferroviarie e del gestore dell'infrastruttura, delle disposizioni di settore vigenti, imponendo agli operatori ferroviari di intervenire in caso di necessità o urgenza e fornendo alla Direzione generale del trasporto ferroviario eventuali (segnalazioni) contributi per l'emanazione di ulteriori disposizioni in materia;
2. svolge un'azione di rafforzamento del presidio della sicurezza sul trasporto per ferrovia di merci pericolose mediante verifiche a campione della corretta applicazione delle disposizioni previste dal RID da parte delle imprese ferroviarie e del gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

6. QUADRO NORMATIVO ED ULTERIORI ATTIVITA' INERENTI ALLA SICUREZZA FERROVIARIA

1. L'Agenzia prosegue nelle attività relative alla sicurezza della circolazione ferroviaria attribuite a norma del decreto legislativo, improntando le attività stesse alla massima trasparenza, assicurando parità di trattamento e non discriminazione tra i diversi operatori interessati;
2. procede nel monitoraggio degli effetti del decreto n.4/2012 del 9 agosto 2012 concernente il riordino normativo con particolare riguardo all'attività degli operatori (imprese ferroviarie e gestore dell'infrastruttura) di definizione del complesso di disposizioni e prescrizioni di esercizio che ricadono nella responsabilità degli operatori stessi; nell'ambito di tale attività di monitoraggio, l'Agenzia procede in particolare ad effettuare sopralluoghi ed ispezioni a campione presso le pertinenti strutture degli operatori al fine di controllare la corretta applicazione delle disposizioni e prescrizioni di esercizio adottate;
3. presidia l'attuazione degli standard europei definiti nelle Decisioni comunitarie sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, promuovendo l'adozione delle tecnologie di sicurezza conformi agli standard europei al fine di un incremento del relativo livello di sicurezza;
4. provvede al riconoscimento del personale e delle strutture incaricate della formazione e vigila sulla loro attività;
5. inoltre, l'Agenzia:
6. supporta, per gli aspetti tecnici di competenza, e collabora con la Direzione Generale per il trasporto ferroviario nella predisposizione della normativa di settore;
 - a) cura i rapporti con l'Agenzia ferroviaria europea (ERA) in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario. Inoltre, provvede, anche d'intesa con la Direzione Generale per il trasporto ferroviario, al coordinamento in seno ai Gruppi di lavoro istituiti in sede ERA, ai sensi del Regolamento (CE) n. 881/2004, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1335/2008 del 16 dicembre 2008; segnala eventuali criticità e fornisce, alla Direzione Generale stessa, tutte le necessarie informazioni per la formazione della posizione italiana in sede RISC (Railway Interoperability and Safety Committee) anche assicurando, ove richiesto, in tale sede, l'idoneo supporto tecnico;
 - b) pone in essere provvedimenti, nella forma di principi e raccomandazioni, rivolti direttamente agli Operatori ferroviari perché intervengano per affrontare criticità insorgenti e fornisce i possibili metodi di accertamento.

7. SINERGIE ISTITUZIONALI

1. Al fine di migliorare e razionalizzare i meccanismi di controllo sul territorio, l'Agenzia prosegue nello sviluppo delle sinergie con gli altri soggetti istituzionalmente competenti in materia di sicurezza ferroviaria, quali, ad esempio, la Polizia ferroviaria e i preposti nuclei dei Vigili del Fuoco, finalizzate alla condivisione delle informazioni e delle esperienze reciproche, nonché all'aggiornamento professionale;
2. l'Agenzia prosegue nella ricerca di possibili collaborazioni con le preposte istituzioni al fine di incrementare la diffusione della cultura della sicurezza ferroviaria e correggere gli errati comportamenti da parte degli utenti di tale sistema di trasporto (quali l'indebito attraversamento

di passaggi a livello, tentativi di discesa o salita dai mezzi in movimento, superamento della linea gialla), che costituiscono le principali cause di incidenti, anche gravi, registrati nel settore. In particolare, compatibilmente con i vincoli di bilancio e con l'effettiva dotazione di personale, l'Agenzia attua progetti sperimentali di educazione e di sensibilizzazione alla sicurezza ferroviaria presso le istituzioni scolastiche ed altri enti che possano rendersi utili a mediare il messaggio della sicurezza ferroviaria verso i possibili utenti;

3. L'Agenzia identifica ed attua, ove possibile, ulteriori azioni mirate alla sicurezza di addetti ed utenti del sistema ferroviario, in completa sinergia con altri soggetti istituzionali.

Roma,

IL MINISTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

"VISTO ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.L.vo 30/6/2011, n. 123"

N. 224 / UFF. 1° ROMA, li

26 GEN. 2014
IL DIRETTORE